



CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITA' DI PAVIA E LA CASA DI
CURA "CITTA' DI PAVIA S.R.L."

L'Università degli Studi di Pavia, di seguito deno-
minata Università, con sede legale in Pavia, C.so
Strada Nuova, 65, P.I. 00462870189, rappresentata
dal Magnifico Rettore Prof. Roberto Schmid, a ciò
abilitato con delibera del Consiglio di Amministra-
zione del 25/03/93

e

La Casa di Cura "Città di Pavia Srl", gestrice del
Presidio Ospedaliero sito in Pavia Via Parco Vecchio
n. 27, di seguito denominata Ospedale, con sede in
Pavia Via Parco Vecchio, 27, P.I. 00182770180, rap-
presentata dal prof. Avv. Giuseppe Rotelli, Presi-
dente della Società e dotato dei necessari poteri
entrambe, di seguito denominate anche "parti"
preso atto del quadro normativo scaturente dalle
leggi n. 833/78 e n.761/79 e dei decreti ministeria-
li 9/11/1982, pubblicati sul S.O. n. 83 della G.U.
n. 347 del 18/12/1982

convengono e stipulano quanto appresso

- l'Università é tenuta a rendere disponibili, me-
diante la stipula di apposite convenzioni, le strut-
ture assistenziali necessarie per soddisfare le esi-
genze didattiche e di ricerca della Facoltà di Medi-

cina e Chirurgia;

- l'Università già intrattiene, a tal fine, primari rapporti convenzionali con gli IRCCS San Matteo, Clinica del Lavoro e Istituto Mondino, nonché con altri soggetti pubblici e privati;

- i rapporti convenzionali in essere non sono sufficienti a coprire interamente le esigenze sopra menzionate, come risulta dal fatto che non é ancora stato possibile inserire nelle suddette convenzioni numerosi docenti e ricercatori della Facoltà aventi diritto ad un convenzionamento o comunque inserire i docenti in una posizione corrispondente alla loro qualifica universitaria;

- occorre provvedere ad assicurare ai suddetti docenti e ricercatori un adeguato rapporto convenzionale, tenendo conto del complesso della possibilità offerta dalle strutture ospedaliere pubbliche o private presenti sul territorio;

- l'Ospedale é dotato di n. 147 posti letto, di cui 106 convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale per il tramite dell'USSL di Pavia, articolate nelle divisioni di Medicina Generale, Chirurgia Generale, Ostetricia e Ginecologia, Ortopedia-Traumatologia, Cardiologia, Angiochirurgia, Riabilitazione, e nei servizi di Medicina Interna (visita),

Radiologia, Fisiochinesiterapia, Dermosifilopatia, Oculistica, Ortopedia-Traumatologia, Ostetricia e Ginecologia, Patologia Clinica, Terapia Fisica, Chirurgia, Cardiologia, e lo stesso Ospedale ritiene di suo interesse meglio qualificare la propria attività assistenziale-curativa mediante l'apporto scientifico e professionale di Docenti e Ricercatori Universitari nonché, ai sensi del 5^ comma dell'art. 6 del D.Lvo 502/92, del personale laureato medico della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'area tecnico-scientifica;

- i differenziati interessi delle parti sono complementari e, pertanto, armonicamente componibili e da tale composizione deriva comunque un positivo apporto all'appagamento di interessi generali nel campo della ricerca scientifica, della didattica applicata e dell'assistenza sanitaria;

convengono e stipulano quanto appresso:

Art. 1 (Unità funzionali convenzionate)

1.1 L'Ospedale mette a disposizione dell'Università le unità funzionali e i servizi elencati nella tabella allegata (All.A) per l'espletamento delle attività didattiche e scientifiche dell'Ateneo, con la dotazione di posti letto parimenti elencati nella citata tabella e dei corrispondenti ambulatori.



1.2 Le unità convenzionate sono dotate dei necessari arredi, attrezzature ed apparecchiature, nonché dell'idoneo personale paramedico (All.C) e fruiscono delle prestazioni interne dei Servizi dell' Ospedale.

Art. 2 (Personale universitario convenzionato)

2.1 Il personale univrsitario convenzionato é elencato nella tabella allegata (All.B) ed ivi é individuato nominativamente e sono precisate le funzioni assistenziali nonché le materie di afferenza accademica.

2.2 Il personale universitario convenzionato mantiene la dipendenza organica dall'Università e le prerogative del proprio status giuridico, specie in ordine all'autonomia didattica e scientifica ed alla libera professione intramurale.

2.3 Il medesimo personale assume, ai sensi e per gli effetti dell'art. 102 del DPR 382/1980, i diritti ed i doveri delle corrispondenti posizioni di primario, aiuto ed assistente dell'Ospedale.

Sono ricomprese nell'orario ordinario, congiuntamente comprendente l'attività didattica, scientifica ed assistenziale, le funzioni accademiche dei docenti, quali ad esempio la partecipazione a sedute di laurea e a riunioni degli Organi Accademici e quant'al-





tro previsto dal loro stato giuridico.

Art. 3 (Attrezzature Sanitarie e Didattico-Scientifiche)

3.1 Fermo restando che la gestione amministrativa ed organizzativo-igienica delle attività di assistenza sanitaria é di pertinenza esclusiva dell'Ospedale, l'Ospedale stesso provvederá, a propria cura e spese, alla messa a disposizione di tutte le necessarie attrezzature funzionali per l'esercizio delle attività assistenziali, tenendo in particolare attenzione, nei limiti di bilancio, le indicazioni prospettate dagli apicali universitari convenzionati.

3.2 Qualora attrezzature didattiche o scientifiche acquisite dall'Università fossero in parte utilizzate a fini di assistenza sanitaria, l'Ospedale concorrerá, in adeguata misura previe opportune intese, nelle spese di acquisto e di gestione.

3.3 L'Ospedale mette a disposizione dell'Università idonei spazi destinati alla didattica universitaria, costituiti da un'aula e da una biblioteca.

3.4 L'Ospedale si impegna a garantire, in termini organizzativi e funzionali, il mantenimento dei livelli assistenziali in atto presso i propri reparti e anche presso quelli a direzione universitaria.

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

Art. 4 (Direzione Sanitaria)

4.1 La responsabilità delle unità funzionali a direzione universitaria, per quanto attiene ai profili igienico-organizzativi, compete al Direttore Sanitario dell'Ospedale.

4.2 Al fine di coordinare le rispettive responsabilità, il Direttore Sanitario convoca gli apicali universitari convenzionati in apposite riunioni a valenza consultiva e gli stessi sono tenuti a parteciparvi.

Art.5 (Rapporti economici)

5.1 L'Ospedale versa mensilmente all'Università, sulla base di idonee attestazioni di presenza rilasciate da quest'ultima le somme necessarie per corrispondere al personale universitario convenzionato gli emolumenti atti ad equiparare il trattamento economico del personale stesso a quello dei dipendenti ospedalieri, di pari funzioni, mansioni ed anzianità, delle USL, nel rispetto delle norme di legge e di accordo nazionale collettivo.

5.2 I relativi importi sono suscettibili di aggiornamento automatico in corrispondenza delle variazioni del trattamento economico complessivo, o di sue singole voci, del personale ospedaliero di pari funzioni, mansioni ed anzianità delle USL.


Cor

5.3 Le modalità di rilevamento delle presenze, anche ai fini dell'accertamento di eventuale plus-orario, sono definite mediante opportune intese tra le parti.

5.4 Il personale universitario che non abbia ancora in atto rapporti convenzionali con altre istituzioni sanitarie, ed in particolare quello, di cui al successivo 2^ comma dell'art. 6, può svolgere, in quanto la normativa vigente lo consenta previa motivate intese tra l'Ospedale e l'Università, attività di consulenza retribuita a favore dell'Ospedale stesso. Le modalità, i tempi ed il corrispettivo, da versarsi dall'Ospedale all'Università affinché lo riversi, detratte le quote di eventuale pertinenza, agli interessati, sono oggetto di specifici accordi tra le parti nel rispetto delle discipline in materia.

Art. 6 (Accessi di studenti, specializzandi e personale di ricerca)

6.1 A fini didattici, possono accedere alla struttura ospedaliera gli studenti e gli specializzandi frequentanti i corsi universitari tenuti dai docenti convenzionati o attendenti a tesi di laurea o di specializzazione con i medesimi.

6.2 Può altresì accedere alla struttura ospedaliera personale universitario non convenzionato per scopi

Handwritten signature and initials, possibly 'A' and 'C' or 'G', in dark ink.

ed attività di ricerca biomedica in collaborazione con i docenti convenzionati; tale personale é individuato in apposito elenco aggiornato periodicamente anche a mezzo di scambio di lettera a.r. tra le parti.

6.3 Fermo restando che le persone che accedono alla struttura ospedaliera operano sotto la responsabilità di ciascun apicale universitario convenzionato e che l'Università provvede alle assicurazioni di rito per tali persone (responsabilità civile e danno per il personale di ricerca e danno per studenti e specializzandi), le modalità di accesso sono stabilite d'intesa tra il Direttore Sanitario dell'Ospedale e gli apicali universitari convenzionati.

Art. 7 (Professori a contratto)

7.1 L'Università può conferire a personale medico dell'Ospedale in possesso degli idonei requisiti le funzioni di professore a contratto, ai sensi del penultimo comma dell'art. 25 del DPR 382/80 e dell'art. 4 del DPR 162/82, secondo le vigenti disposizioni dell'ordinamento accademico.

Art. 8 (Attività scientifica)

8.1 I lavori scientifici del personale universitario convenzionato dovranno dar atto in forma adeguata della ragione sociale dell'Ospedale.



8.2 L'Ospedale può concorrere, a seguito di opportune intese con l'Università, ad attività scientifiche quali convegni, seminari e corsi, ovvero può dar vita a similari iniziative con il necessitato concorso del personale universitario.

Art. 9 (Oneri)

9.1 L'esecuzione della presente convenzione non comporta oneri di qualsiasi genere per l'Università, in conseguenza dell'utilizzo didattico-scientifico di strutture, attrezzature e personale dell'Ospedale.

Art. 10 (Tabelle e le loro modificazioni)

10.1 Le tabelle allegate alla presente convenzione fanno parte integrante della stessa.

10.2 Le tabelle stesse sono suscettibili di integrazione o modifica, mediante intesa scritta tra le parti, anche a seguito di scambio di lettera a.r., e nel rispetto delle normative vigenti e previa delibera della Facoltà di Medicina e Chirurgia, tanto in conseguenza delle sostituzioni soggettive delle figure universitarie convenzionate o di ampliamento delle stesse, quanto in relazione alla variazione del numero dei posti letto convenzionati o delle unità funzionali convenzionate.

10.3 Le parti potranno in futuro convenire, con le prescritte modalità procedurali e sostanziali per

Handwritten signature and initials.

quanto attiene alle determinazioni dell'Ateneo ed a seguito di scambio di lettera a.r. con l'Ospedale, un ampliamento della convenzione in relazione a nuove esigenze didattiche di corsi di laurea, di Scuole di Specializzazione, Scuole dirette a fini speciali, Corsi di perfezionamento e Corsi universitari di diploma.

10.4 Le modifiche introdotte, a seguito delle intese scritte, alla presente convenzione sono collazionate in un unico testo a cura della parte piú diligente e comunicate all'altra mediante lettera a.r.

Art. 11 (Rinvio)

11.1 Per quanto non previsto nella presente convenzione, si applicano le norme civilistiche nonché i principi desumibili, in via analogica, dalle disposizioni del D.M. 9 Novembre 1982, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 347, supplemento ordinario, del 18 Dicembre 1982.

11.2 In caso di modificazioni del decreto di cui al comma precedente, si applicano i principi discendenti dalla nuova normativa in materia, in quanto non contrastanti con le disposizioni della presente convenzione.

Art. 12 (Commissione Paritetica)

12.1 Per la corretta applicazione della presente



convenzione ed in particolare per l'esame di questioni tecniche é costituita una commissione paritetica composta dal Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia, da un'amministratore dell'Ospedale, dal Direttore Sanitario e da un apicale universitario convenzionato.

12.2 La Commissione si riunisce a richiesta di una delle parti contraenti la presente convenzione e fornisce indicazioni e proposte per la risoluzione delle problematiche sopra indicate.

12.3 Qualora la Commissione non pervenisse ad un risultato soddisfacente o si trattasse di questioni che investono la natura e/o la sussistenza della convenzione, i problemi all'esame verranno devoluti alle rispettive Amministrazioni che indiranno entro i 15 gg. successivi un incontro per la risoluzione della questione.

Per la parte universitaria presenzieranno anche i propri componenti nella Commissione.

In caso di perdurare del dissenso la pratica verrà devoluta all'arbitrato di cui al successivo art. 13.

Art. 13 (Arbitrato)

13.1 Le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all'applicazione della presente con-



venzione sono rimesse, ove non risolte in sede di Commissione paritetica di cui al precedente art. 12, ad un Collegio arbitrale, formato da due arbitri, ciascuno designato dalle parti, e da un terzo arbitro, con funzioni di Presidente del Collegio, designato dagli altri due di comune accordo.

In caso di disaccordo il terzo arbitro é designato dal Presidente del Tribunale di Pavia.

13.2 Il Collegio giudica secondo equitá e senza formalitá, ammesse le deduzioni e le difese delle parti.

Art. 14 (Efficacia)

14.1 La presente convenzione entra in vigore dalla data della sua stipulazione ed ha durata per i tre successivi anni accademici (1 Novembre - 31 Ottobre).

14.2 La convenzione stessa si rinnova di triennio in triennio tacitamente, salvoché l'Universitá o l'Ospedale non diano disdetta, in tutto o in parte, almeno 6 mesi prima della scadenza mediante lettera a.r. all'altra parte.

Art. 15 (Registrazione)

15.1 La presente convenzione é registrata a cura dell'Universitá ed a spese dell'Ospedale.

Art. 16 (Norma di chiusura)



A handwritten signature, possibly 'Pa', is written vertically on the right side of the page. Below it, the initials 'Cr' are written horizontally.



16.1 La presente convenzione ha valore di protocollo
preliminare d'intesa fra le parti in attesa dell'as-
setto generale dei rapporti tra l'Università e
S.S.N. a seguito della stipulanda convenzione Uni-
versità/Regione.

All. N.3 Tabella A/ Tabella B/ Tabella C - D - E

Letto, confermato e sottoscritto

Pavia, 11 .01.06.1993

Università degli Studi di Pavia

Il Rettore

(Prof. Roberto Schmid)

Casa di Cura Città di Pavia

Il Presidente

Prof. Avv. Giuseppe Rotelli

REGISTRATO A PAVIA ADDI' 15 GIU. 1993 AL N. 4103

ATTI PRIVATI - ESATTE L. 153000

(L. centoventiquattremila)

IL CASSIERE

IL DIRETTORE

RIF.82-931NT



Allegato n. 1 - Tabella "A"

UNITA' FUNZIONALI E SERVIZI DELL'OSPEDALE CONVENZIONATI

DENOMINAZIONE	POSTI LETTO	CORRISPONDENZA A MATERIE UNIVERSITARIE
1.- MEDICINA GENERALE	10	
2.- CHIRURGIA GENERALE	12	
3.- ORTOPEDIA e TRAUMATOLOGIA	10	
4.- ANGIOCHIRURGIA	10	

ALLEGATO ALL' ATTO REGISTRATO IL GIORNO 15 GIU. 1993
AL N. 4103
PUBBLICI
PRIVATI
IL DIRETTORE

[Signature]

[Signature]



RIF.83-931NT

Allegato n. 2 - Tabella "B"

PERSONALE UNIVERSITARIO CONVENZIONATO

COGNOME E NOME	FUNZIONI DI ASSISTENZA SANITARIA	POSIZIONE ORGANICA UNIVERSITARIA	MATERIA ACCADEMICA
Prof. Pietro FRATINO	Primario U.F. Medicina Generale	Prof.Ass. con mansioni superiori	
Prof. Corrado ARISI	Primario U.F. Chirurgia Generale	Prof.Ordinario	
Prof. Redento MORA	Primario U.F. Ortopedia Traumatologia	Prof.Ass. con mansioni superiori	
Prof. Angelo ARGENTIERI	Primario U.F. Angiochirurgia	Prof.Ass. con mansioni superiori	

ALLEGATO ALL'ATTO REGISTRATO IL GIORNO 15 GIU. 1993
 4103
 PUBBLICI PRIVATI
 II DIRETTORE

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]



RIF.101-93ES

Allegato n. 3 - Tabella "C"

DOTAZIONE MINIMA DI PERSONALE TECNICO E INFERMIERISTICO
(Ai sensi della L.R.6 Febbraio 1990 n.7)

N. UNITA'	POSIZIONE FUNZIONALE OSPEDALIERA	DIVISIONE O SERVIZIO O SEZIONE DI APPARTENENZA
3 2 **	INFERMIERI PROFESSIONALI AUSILIARI SOCIO SANITARI	U.F. MEDICINA GENERALE I
4 2 **	INFERMIERI PROFESSIONALI AUSILIARI SOCIO SANITARI	U.F. CHIRURGIA GENERALE I
3 2 **	INFERMIERI PROFESSIONALI AUSILIARI SOCIO SANITARI	U.F. ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA I
3 2 **	INFERMIERI PROFESSIONALI AUSILIARI SOCIO SANITARI	U.F. ANGIOCHIRURGIA I

ALLEGATO ALL'ATTO REGISTRATO IL GIORNO 15 GIU. 1993

AL N. 4103

PUBBLICI
PRIVATI

IL DIRETTORE

** Da utilizzarsi con le modalità organizzative previste dal punto 3 lettera b) art. 33 - Allegato 1 L.R. Febbraio 1990 n. 7 - "un ausiliario socio sanitario per ogni 20 posti letto per ciascuno dei due turni".

ALL.3 TAB.D

DOTAZIONE MINIMA DI PERSONALE MEDICO
(ai sensi della L.R. 6 Febbraio 1990 n.7)

<u>RAGGRUPPAMENTO E UNITA' FUNZIONALI</u>	<u>QUALIFICHE OSPEDALIERE</u>	<u>N. UNITA</u>
1 RAGGRUPPAMENTO CHIRURGICO CON 5 UNITA' FUNZIONALI (di cui 3 a conduzione Universitaria)	AIUTO ASSISTENTE	1 5
1 RAGGRUPPAMENTO MEDICO CON 4 UNITA' FUNZIONALI (di cui 1 a conduzione Universitaria)	AIUTO ASSISTENTE	1 4

Pa

Cos

AX 15

SERVIZI MINIMI RESI DISPONIBILI

Sono messi a disposizione, ai sensi e in conformità a quanto disposto dalla L. Reg. 6 Febbraio 1990 N. 7, i servizi di

- analisi
- radiodiagnostica
- anestesia e rianimazione



Cre

